



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 86 del 12 marzo 2020.

“Misure straordinarie per il reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all'emergenza COVID-19 - Disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni, afferente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, afferente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e



integrazioni, afferente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modifiche e integrazioni, afferente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, afferente norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018: “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70 – Approvazione”;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019, n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, afferente disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 12 marzo 2020: “Attivazione dei *Covid Hospital* nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Siciliana”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 12 marzo 2020: “Emergenza da Covid-19 - Impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani - Schema Protocollo d'Intesa – Approvazione”;



VISTA la nota protocollo n. 14368 del 11 marzo 2020 con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, la proposta afferente le misure straordinarie il reclutamento di personale medico e sanitario concernenti l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la succitata nota, prot. n. 14368/2020, rappresenta: che, alla data odierna, a seguito del diffondersi dell'emergenza nazionale causata dal contagio da COVID-19, la condizione del Sistema sanitario regionale, caratterizzato, da tempo, da una cronica carenza di personale medico, sanitario e infermieristico, si è notevolmente aggravata, determinando un ulteriore *stress* delle strutture e del personale medico e sanitario; che, per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolare diffusivo dell'epidemia, con l'accertato incremento dei casi di contagio da COVID-19, il Governo nazionale ha adottato significative iniziative, da ultimo il decreto legge n. 14/2020, le cui disposizioni sono immediatamente efficaci anche in relazione al reclutamento del personale delle professioni sanitarie; che, in particolare, la straordinaria urgenza della situazione legata al COVID-19 impone il più velocemente possibile l'attuazione delle disposizione previste volte al celere reclutamento del personale medico e sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza determinata dal contagio da COVID-19; che, anche al fine di assicurare sul territorio della Regione un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva e nei reparti di malattie infettive, così, come per altro, disposto dal Ministero della Salute, fino al perdurare dello stato di emergenza, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi



di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sia al personale afferente alle professioni sanitarie, sia a medici specializzandi, nonché procedere all'assunzione a tempo determinato subordinato di medici specializzandi; che, al fine di procedere al reclutamento del personale necessario a fronteggiare la suddetta emergenza sanitaria e di dare tempestiva esecuzione alle misure urgenti previste dal provvedimento governativo, si ritiene di individuare due Aziende del Servizio sanitario regionale che possano avviare e concludere, con la massima celerità, le procedure di assunzione descritte sia in ordine al reclutamento del personale medico che di quello infermieristico e di supporto sanitario, per conto di tutte le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale; che, per quanto concerne il reclutamento del personale medico, con particolare riferimento ai medici specializzandi e ai giovani professionisti, viene individuata come azienda di riferimento regionale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, mentre per quanto concerne le procedure di reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario viene individuata come azienda di riferimento regionale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo; che il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute, a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 14/2020, ha emanato, in relazione all'emergenza COVID-19, al fine di porre in essere azioni volte al celere reclutamento del personale medico e sanitario, con apposita direttiva prot. n. 14254 del 11 marzo 2020, di cui si rende necessaria la ratifica, ulteriori disposizioni operative per fornire specifici e omogenei indirizzi operativi alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la salute, altresì, precisa che nella citata nota prot. n. 14368/2020, al rigo 3 di pagina 3 la locuzione "... professioni sanitarie ..." è da intendersi correttamente "...professioni mediche sanitarie ...";

RITENUTO di dare mandato all'Assessore regionale per la salute di adottare ogni opportuno provvedimento volto a dare esecuzione alle disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, per il reclutamento sia di personale dipendente che convenzionato e di ratificare la direttiva, prot. n. 14254 del 11 marzo 2020, del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in conformità alla nota prot. n. 14368 del 11 marzo 2020 dell'Assessore regionale per la salute, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente deliberazione, con la correzione sopra specificata;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di dare mandato all'Assessore regionale per la salute di adottare ogni opportuno provvedimento volto a dare esecuzione alle disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, per il reclutamento sia di personale dipendente che convenzionato e di ratificare la direttiva, prot. n. 14254 del 11 marzo 2020, del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, in conformità alla nota prot. n. 14368 del 11 marzo 2020 dell'Assessore regionale per la salute, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente deliberazione, con la correzione sopra specificata, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

MILAZZO

MUSUMECI


REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
L'Assessore

Prot. n. 14368/pob

Palermo, 11.3.2020



**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**On. Presidente della Regione**

-Segreteria di Giunta  
-Ufficio di Gabinetto

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Recepimento dinamico delle disposizioni di cui al D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, recante "Misure straordinarie per il reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all'emergenza COVID-19".**

Si trasmette, per l'inserimento in via di urgenza all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta di deliberazione, concernente il recepimento dinamico delle recenti disposizioni statali in materia di potenziamento di personale medico ed infermieristico contenute nei Capi I e II del Decreto Legge meglio specificato in epigrafe, anche a ratifica della direttiva - avente medesimo oggetto - *more temporis* emanata dal Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute per fornire specifici ed omogenei indirizzi operativi alle Aziende e agli Enti del S.S.R.

1.- Come è noto, il Sistema Sanitario Regionale è caratterizzato, da tempo, da una cronica carenza di personale medico, sanitario ed infermieristico, determinata da numerose

12/3/2020

concause e da una contingente difficoltà di reclutamento di medici, infermieri e operatori sanitari anche nell'ambito della sanità convenzionata.

La descritta condizione è stata alla data odierna ulteriormente aggravata dal diffondersi dell'emergenza nazionale causata dal contagio da COVID-19, e ciò sta determinando un ulteriore *stress* delle strutture e del personale medico e sanitario del Servizio Sanitario Regionale, non solo nella Regione Siciliana, ma in tutto il Paese.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con l'accertato incremento dei casi di contagio da COVID-19, e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la suddetta emergenza epidemiologica, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il Governo nazionale ha adottato alcune significative iniziative, adottando da ultimo il Decreto Legge in oggetto, che contiene disposizioni immediatamente efficaci anche in relazione al reclutamento del personale delle professioni sanitarie.

La straordinaria urgenza della vicenda in esame impone il quanto più celere recepimento delle disposizioni in commento. Pertanto, l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ritiene, con il presente provvedimento, di dover adottare ogni iniziativa utile al fine di porre in essere azioni volte ad un celere reclutamento del personale medico e sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza determinata dal contagio da COVID-19.

2.- Si rileva, preliminarmente, che le Aziende e gli Enti del S.S.R. devono procedere ad **utilizzare le graduatorie già definite o in via di definizione**, predisposte per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato, favorendo l'utilizzo condiviso anche di quelle a tempo determinato, per un tempestivo reperimento di unità di personale medico e sanitario, necessario per fronteggiare l'emergenza.

In relazione alle misure urgenti previste dal più volte citato Decreto Legge, anche al fine di assicurare sul territorio della Regione un incremento dei posti letto per la Terapia intensiva e sub intensiva e nei reparti di Malattie infettive, così come disposto dal Ministero della Salute, in quanto necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto COVID-19, si rileva che le Aziende e gli Enti del S.S.R., fino al perdurare dello stato di emergenza, possono:

a) conferire **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili per in ragione della durata dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.

all'art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

- al personale affidente alle professioni sanitarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, infermieri, operatori sanitari, medici specialisti in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d'emergenza urgenza, medicina interna, malattie dell'apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti;

- a medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, co. 547, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi restano iscritti alla Scuola di Specializzazione Universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

b) procedere all'**assunzione a tempo determinato subordinato** dei medici specializzandi di cui all'art. 1, co. 548-*bis*, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. anche in assenza dell'accordo quadro previsto, ma sempre nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa, la cui relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 1, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti anche ai **laureati in medicina e chirurgia**, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Infine, il comma 6 del più volte citato art. 1, introduce un'ulteriore disciplina derogatoria per "reclutamento" del **personale medico ed infermieristico in quiescenza**, stabilendo che è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo a queste categorie di professionisti, con durata non superiore ai sei mesi e, comunque, entro il termine dello stato di emergenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

La disposizione in parola chiarisce che i predetti incarichi, attribuiti al personale in quiescenza ed ai medici specializzandi, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna Regione come specificato nel Decreto Legge in oggetto.



2.- Il successivo articolo 2 del citato Decreto Legge introduce una disposizione che consente alle Aziende e gli Enti del S.S.R., verificata preliminarmente l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore e nelle more del perdurare dello stato di emergenza da contagio da COVID-19, di conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, previo avviso pubblico, al personale sanitario ed ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica.

Tale conferimento dell'incarico dovrà avvenire, previa selezione (per titoli e colloquio), e lo stesso avrà durata di un anno non rinnovabile.

Le attività professionali svolte ai sensi del suddetto articolo costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

3.- Al fine di dare esecuzione alle superiori disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, è prevista la **rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale**, ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, per il conseguente adeguamento delle piante organiche da parte delle Aziende e degli Enti del S.S.R.

I successivi artt. 4 e 5 del citato Decreto legge introducono disposizioni per l'istituzione di rapporti convenzionali a tempo determinato per l'esercizio dell'attività professionale di **medicina generale** anche a favore dei professionisti che non hanno ancora concluso il relativo corso di formazione.

A ciò si aggiunga, che è riconosciuta ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, la possibilità di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza.

Inoltre, il già citato art. 5 prevede la possibilità di procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, nei limiti previsti dalla normativa ivi richiamata.

5.- Inoltre, il successivo articolo 8 riconosce alle Regioni interessate l'obbligo, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge in oggetto, di istituire le cc.dd. "**Unità speciali di continuità assistenziale**", presso una sede di continuità assistenziale già esistente.



4

Tale Unità speciale può essere istituita ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da CODIV-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero e ciò al fine di garantire l'ordinaria attività assistenziale.

L'Unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'Unità speciale: *i)* i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale *ii)* i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale *iii)* in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

L'Unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. All'esito del triage telefonico, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta comunicano alla predetta Unità speciale il/i nominativo/i e l'indirizzo dei pazienti.

Il personale medico di cui sopra, per lo svolgimento delle suddette specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, muniti di idonei D.P.I. e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte.

6.- Al fine di procedere al reclutamento del personale necessario a fronteggiare la suddetta emergenza sanitaria e di dare tempestiva esecuzione alle misure urgenti previste dal provvedimento governativo come sopra elencate, si ritiene di dover individuare due Aziende del Servizio Sanitario Regionale che possano avviare e concludere le procedure di assunzione descritte con la massima celerità sia in ordine al reclutamento del personale medico che a quello infermieristico e di supporto sanitario, per conto di tutte le Aziende e gli Enti del S.S.R.


Per quanto concerne il **reclutamento del personale medico**, con particolare riferimento ai medici specializzandi e ai giovani professionisti, è individuata come Azienda di riferimento regionale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, mentre per quanto concerne le procedure di **reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario** (O.S.S., ausiliari etc.) è individuata come Azienda di riferimento regionale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

7.- Alla luce di tutto quanto sopra, si sottopone all'approvazione della Giunta di Governo - nel rispetto del vigente dettato normativo ed alle condizioni sopra evidenziate - la presente proposta di deliberazione, nel contempo, si chiede *i)* di dare mandato all'Assessore per la Salute di adottare ogni opportuno provvedimento amministrativo volto a dare esecuzione

alle disposizioni citate per il reclutamento sia di personale dipendente che convenzionato nei termini suesposti e ii) di ratificare il contenuto della direttiva dell'11 marzo 2020 *more temporis* emanata dal Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute in recepimento al Decreto Legge in commento, tesa a fornire specifici ed omogenei indirizzi operativi alle Aziende e agli Enti del S.S.R.


Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.

(Dott.ssa Maria Latizia Di Liberti)



L'ASSESSORE  
(Avv. Ruggero Razza)



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Prot. / n. 14254

Palermo, 11/03/2020

Oggetto: Reperimento di personale per le Aziende sanitarie per la gestione dell'emergenza da Covid-19 – individuazione A.S.P. Palermo e A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina per il reclutamento.

Ai Legali rappresentanti delle  
Aziende Sanitarie Regionali, Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS  
I.R.C.C.S. “Bonino Pulejo” di Messina  
LORO SEDI

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, che contiene “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” si rende necessario emanare ulteriori disposizioni operative, al fine di porre in essere azioni volte ad un celere reclutamento del personale medico e sanitario, per fronteggiare la predetta emergenza epidemiologica.

Preliminarmente, si invitano codeste Aziende ad utilizzare le graduatorie già definite o in via di definizione, predisposte per il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato, favorendo l'utilizzo condiviso anche di quelle a tempo determinato, per un tempestivo reperimento di unità di personale medico e sanitario, necessario per fronteggiare l'emergenza.

Per quanto attiene le misure urgenti previste dall'art. 1 comma 1 del citato D.L., si rappresenta che le Aziende e gli Enti del S.S.R., anche al fine di assicurare sul territorio della Regione un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva, necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono:

a) conferire **incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione della durata dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. all'art. 6 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;

– al personale affidente alle professioni sanitarie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 233/1946 e s.m.i. e L. 56/1989 e s.m.i. (con particolare riguardo a infermieri, operatori socio sanitari, medici specialisti in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina d'emergenza urgenza, medicina interna, malattie dell'apparato cardiovascolare, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva e specializzazioni equipollenti);

– a medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle medesime scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, co. 547, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi restano iscritti alla Scuola di Specializzazione Universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività ospedaliera svolta; detto periodo è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

b) procedere all'**assunzione a tempo determinato subordinato** dei medici specializzandi di cui all'art. 1, co. 548-bis, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. anche in assenza dell'accordo quadro previsto, ma sempre nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa, la cui relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 1, gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti anche ai **laureati in medicina e chirurgia**, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché ai medesimi laureati anche se privi di cittadinanza italiana, purché abilitati all'esercizio della professione medica, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e previo riconoscimento del titolo.

Infine, il comma 6 del più volte citato art. 1, introduce un'ulteriore disciplina derogatoria per "reclutamento" del **personale medico ed infermieristico in quiescenza**, stabilendo che fino al 31 luglio 2020 è possibile conferire incarichi di lavoro autonomo ai predetti professionisti, con durata non superiore a sei mesi e, comunque, entro il termine dello stato di emergenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, verificata preventivamente l'impossibilità di assumere personale facendo ricorso agli idonei presenti nelle graduatorie vigenti.

La disposizione in parola chiarisce che i predetti incarichi, attribuiti al personale in quiescenza ed ai medici specializzandi, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna Regione, come specificato all'art. 17 del Decreto Legge in oggetto.

Il successivo articolo 2 introduce una disposizione che consente alle Aziende e gli Enti del S.S.R., verificata preliminarmente l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore e nelle more del perdurare dello stato di emergenza da contagio da COVID-19, di conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, previo avviso pubblico (per titoli e colloquio), al personale sanitario ed ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica, per la durata di un anno, non rinnovabile. .

Le attività professionali svolte ai sensi del suddetto articolo costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di dare esecuzione alle superiori disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, codeste Aziende potranno procedere al relativo adeguamento **dei redigenti piani di fabbisogno del personale**, ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Gli artt. 4 e 5 del citato Decreto legge introducono disposizioni per l'istaurazione di rapporti convenzionali a tempo determinato per l'esercizio dell'attività professionale di **medicina generale** anche a favore dei professionisti che non hanno ancora concluso il relativo corso di formazione.

In particolare l'articolo 4 del citato Decreto legge richiama le recenti disposizioni normative relative alla possibilità di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato per l'esercizio dell'attività professionale di medicina generale, anche a favore dei professionisti ancora iscritti al relativo corso di formazione. Le ore di attività svolte dai suddetti medici saranno considerate quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 368/1999.

A ciò si aggiunga che il successivo comma 2 dell'art. 4 riconosce ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante l'iscrizione al corso di formazione di medicina generale o alle scuole di specializzazione, la possibilità di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati, ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Anche in questo caso, le ore di attività svolte dai suddetti medici saranno considerate quali attività pratiche da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 368/1999.

In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650 è sospesa l'erogazione della borsa di studio. Detto periodo è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il successivo comma 4 prevede la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Anche per tale ipotesi, detto periodo è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione, fermo restando il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Inoltre, l'articolo 5 prevede la possibilità di procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale, nei limiti di spesa ivi previsti.

A tal riguardo le Aziende potranno potenziare l'assistenza domiciliare ai pazienti a rischio (anziani, fragili e immunodepressi), nonché prevedere lo svolgimento dell'attività specialistica all'interno delle strutture ospedaliere.

Le suddette attività potranno essere altresì assicurate dagli specialisti ambulatoriali interni già convenzionati, attraverso l'utilizzo delle ore rese disponibili a seguito della riduzione dell'attività ambulatoriale determinata dall'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, secondo le disposizioni impartite con nota prot. n. 13588 del 09/03/2020.

Il successivo articolo 8 prevede che le Regioni istituiscano, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge in oggetto, le "Unità speciali di continuità assistenziale", presso una sede di continuità assistenziale già esistente.

Al fine di garantire ai medici di assistenza primaria, ai pediatri di libera scelta ed ai medici di continuità assistenziale l'ordinaria attività assistenziale, è prevista, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica, l'istituzione di un' Unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da CODIV-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero.

L'Unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'Unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.

L'Unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora.

All'esito del triage telefonico, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano alla predetta Unità speciale il/i nominativo/i e l'indirizzo dei pazienti.

Il personale medico di cui sopra, per lo svolgimento delle suddette specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, muniti di idonei D.P.I. e seguire tutte le procedure definite a livello nazionale.

Si rappresenta che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 del citato D.L. al personale sanitario impegnato a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 non si applicano le disposizioni sui limiti massimo di orario previsti dai CCNL di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 17 par 2 ultimo periodo della direttiva europea 2003/88/CE.

Al fine di procedere al reclutamento del personale necessario a fronteggiare la suddetta emergenza sanitaria e di dare tempestiva esecuzione alle misure urgenti previste dal provvedimento governativo come sopra elencate, si comunica alle Aziende in indirizzo che questo Assessorato ha individuato due Aziende del Servizio Sanitario Regionale delegate all'avvio e alla conclusione delle procedure di assunzione descritte, per conto di tutte le Aziende e gli Enti del S.S.R., per procedere al reclutamento del personale medico che a quello infermieristico e di supporto sanitario.

Per quanto concerne il reclutamento del personale medico, con particolare riferimento ai medici specializzandi e ai giovani professionisti, è individuata come Azienda di riferimento regionale l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina**, mentre per quanto concerne le procedure di reclutamento di personale infermieristico e di supporto sanitario (O.S.S., ausiliari etc.) è individuata come Azienda di riferimento regionale l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo**.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, codeste Aziende - nel rispetto del vigente dettato normativo ed alle condizioni sopra evidenziate - dovranno provvedere all'adozione di ogni opportuno provvedimento volto a dare esecuzione alle disposizioni citate per il reclutamento sia di personale dipendente che convenzionato, nei termini suesposti, raccordandosi celermente con le Aziende di riferimento regionale.

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)

